

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO: T.A.R. SICILIA, PALERMO, R.G. n. 1573/19;

2. NOME DEI RICORRENTI:

1. TRAVAGLIA CICIRELLO BIAGIO C.F. TRVBGI55L30F210Z

2.1. INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:

LA REGIONE SICILIA, in persona del legale Rappresentante *pro tempore*;

L'ASSESSORATO DELLA SALUTA PER LA REGIONE SICILIA, in persona del legale Rappresentante *pro tempore*;

IL DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, in persona del legale Rappresentante *pro tempore*.

3. PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE:

a) art. 2, lettera b) del bando (Decreto 23 aprile 2019) “ambiti carenti di assistenza primaria relativi all'anno 2019”, pubblicato in GURS in data 10 maggio 2019, nella parte in cui prevede che possano concorrere alla procedura di trasferimento i medici che risultino iscritti, “rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza” e che, per l'effetto, ha illegittimamente escluso parte ricorrente;

b) la graduatoria provvisoria pubblicata in data 3 luglio 2019 nella parte in cui non comprende parte ricorrente;

3.1. PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

a) D.D.G. n. 1451/2019 del 10 luglio 2019 avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva “ambiti carenti di assistenza primaria anno 2019” per la regione 2 Sicilia;

b) graduatoria definitiva pubblicata in data 10 luglio 2019 nella parte in cui non comprende parte ricorrente “allegato B” del D.D.G. n. 1451/2019;

c) graduatoria definitiva degli esclusi nella parte in cui prevede parte ricorrente, “allegato E” del D.D.G. n. 1451/2019;

3.2. SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO:

PREMESSE IN FATTO:

L'Assessorato della Salute per la regione Sicilia, con Decreto del 23 aprile 2019, pubblicato in GURS in data 10 maggio 2019, bandiva una procedura per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria per la Sicilia.

Parte ricorrente, quale medico di assistenza primaria da 33 anni, dal mese di febbraio 2019 in servizio presso l'isola di Filicudi e con anzianità tale da possedere un punteggio utile per ottenere il trasferimento, presentava istanza per partecipare a tale procedura. Egli, in particolare, ambiva ad essere trasferito presso l'ambito di Lipari, (Lipari, Leni, Malfa, S. Marina Salina) e, in subordine, anche a quello di Favignana (con obbligo di apertura di studio a Levanzo).

All'esito di tale procedura, nonostante con il suo punteggio (402) parte ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere collocato alla seconda posizione della graduatoria finale, egli veniva illegittimamente escluso dalla graduatoria per "mancanza dei requisiti" e perciò, si rendeva necessario impugnare tale illegittima esclusione per il motivo di seguito sintetizzato.

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, MODIFICATO DALL'ART. 5 DELL'A.C.N. DEL 21 GIUGNO 2018. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

L'esclusione di parte ricorrente dalla procedura di trasferimento risulta illegittima nella parte in cui, l'Assessorato della Salute ha, nel bando di concorso impugnato (art. 2 lettera b), applicato illegittimamente la vecchia disciplina dell'art. 34 dell'ACN 2005, oggi modificato dall'art. 5 dell'ACN 21 giugno 2018. In particolare, la lex specialis, nelle proprie premesse prevedeva espressamente che tale procedura di copertura degli ambiti carenti fosse effettuata "visto l'Art. 5 dell'ACN 21 giugno 2018 che sostituisce l'art. 34 e definisce le nuove procedure per l'assegnazione degli ambiti carenti di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui all'art. 33" e "visto l'art. 34, comma 6, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come sostituito dall'art. 5 dell'A.C.N. 21 giugno 2018, ai sensi del quale i medici già titolari di incarico di assistenza primaria a tempo indeterminato possono concorrere all'assegnazione solo per trasferimento".

Il bando perciò, veniva pacificamente e correttamente impostato sull'applicazione della nuova previsione dell'art. 34 ai sensi del quale, per ottenere il trasferimento era necessario "essere iscritti da almeno due anni in un elenco della regione" requisito di cui parte ricorrente è ampiamente in possesso essendo iscritto nell'elenco della regione da oltre 30 anni mentre l'amministrazione applicava illegittimamente la disciplina precedente e non più vigente della norma.

In maniera del tutto incomprensibile, stante le così chiare premesse, dunque, l'art. 2 lettera b) dello stesso bando prevedeva illegittimamente che potessero partecipare alla procedura "i medici convenzionati per l'assistenza primaria della Regione siciliana e quelli già inseriti in un elenco di

assistenza primaria di altra Regione, a condizione che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza”, con ciò ricopiando l’antica formulazione che esso stesso, in altra parte, ritiene superata.

E’ evidente che l’Amministrazione abbia illegittimamente inserito nel bando, una clausola contraria alle disposizioni normative della contrattazione collettiva che da ultimo (ACN 21 giugno 2018) era modificato e per l’effetto cagionando l’esclusione del ricorrente che, da oltre un trentennio iscritto negli elenchi della regione Sicilia, avrebbe avuto pieno diritto di essere inserito in graduatoria tra i beneficiari della procedura e, peraltro, con il punteggio derivante dall’anzianità di servizio sino ad oggi maturata (402 punti) avrebbe dovuto essere collocato alla seconda posizione della graduatoria pubblicata in data 3 luglio 2019 ed avrebbe avuto diritto ad ottenere il trasferimento presso la sede da lui ambita.

3.3. SUNTO DEI MOTIVI AGGIUNTI:

PREMESSE IN FATTO:

Con il ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente impugna il decreto di approvazione della graduatoria definitiva relativamente agli “*ambiti carenti di assistenza primaria anno 2019 regione Sicilia*” D.D.G. n. 1451/2019, della medesima graduatoria (allegato B del D.D.G.) nella parte in cui esclude parte ricorrente e dell’elenco dei candidati esclusi (allegato E del D.D.G.) in cui è inserito parte ricorrente.

Orbene, i provvedimenti impugnati risultano affetti da illegittimità derivata rispetto ai motivi già esposti nel ricorso introduttivo e sono stati impugnati in quanto pregiudicano ulteriormente ed in via definitiva la posizione di parte ricorrente che avrebbe diritto ad essere in graduatoria per i motivi spiegati nel ricorso introduttivo.

In ragione del fatto che, i provvedimenti impugnati con ricorso per motivi aggiunti risultano affetti da illegittimità derivata, si riporta il medesimo sunto sopra predisposto per il ricorso.

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34, MODIFICATO DALL’ART. 5 DELL’ A.C.N. DEL 21 GIUGNO 2018. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

L’esclusione di parte ricorrente dalla procedura di trasferimento risulta illegittima nella parte in cui, l’Assessorato della Salute ha, nel bando di concorso impugnato (art. 2 lettera b), applicato illegittimamente la vecchia disciplina dell’art. 34 dell’ACN 2005, oggi modificato dall’art. 5 dell’ACN 21 giugno 2018. In particolare, la *lex specialis*, nelle proprie premesse prevedeva espressamente che tale procedura di copertura degli ambiti carenti fosse effettuata “*visto l’Art. 5 dell’ACN 21 giugno 2018 che sostituisce l’art. 34 e definisce le nuove procedure per l’assegnazione degli ambiti carenti di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui all’art. 33*” e “*visto l’art. 34,*

comma 6, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come sostituito dall'art. 5 dell'A.C.N. 21 giugno 2018, ai sensi del quale i medici già titolari di incarico di assistenza primaria a tempo indeterminato possono concorrere all'assegnazione solo per trasferimento”.

Il bando perciò, veniva pacificamente e correttamente impostato sull'applicazione della nuova previsione dell'art. 34 ai sensi del quale, per ottenere il trasferimento era necessario “*essere iscritti da almeno due anni in un elenco della regione*” requisito di cui parte ricorrente è ampiamente in possesso essendo iscritto nell'elenco della regione da oltre 30 anni mentre l'amministrazione applicava illegittimamente la disciplina precedente e non più vigente della norma.

In maniera del tutto incomprensibile, stante le così chiare premesse, dunque, l'art. 2 lettera b) dello stesso bando prevedeva illegittimamente che potessero partecipare alla procedura “*i medici convenzionati per l'assistenza primaria della Regione siciliana e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra Regione, a condizione che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza*”, con ciò ricopiando l'antica formulazione che esso stesso, in altra parte, ritiene superata.

E' evidente che l'Amministrazione abbia illegittimamente inserito nel bando, una clausola contraria alle disposizioni normative della contrattazione collettiva che da ultimo (ACN 21 giugno 2018) era modificato e per l'effetto cagionando l'esclusione del ricorrente che, da oltre un trentennio iscritto negli elenchi della regione Sicilia, avrebbe avuto pieno diritto di essere inserito in graduatoria tra i beneficiari della procedura e, peraltro, con il punteggio derivante dall'anzianità di servizio sino ad oggi maturata (402 punti) avrebbe dovuto essere collocato alla seconda posizione della graduatoria pubblicata in data 3 luglio 2019 ed avrebbe avuto diritto ad ottenere il trasferimento presso la sede da lui ambita.

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Come indicato in ordinanza si rimette l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi della graduatoria definitiva allegando a tal fine la graduatoria stessa (punto 7);

5. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 1573/19) nella seconda sottosezione “*Ricerca ricorsi*” rintracciabile all'interno della sottosezione “*Sicilia - Palermo*” della sezione “*T.A.R.*”;

6. LA PRESENTE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. I DEL T.A.R. SICILIA - PALERMO CON ORDINANZA N. 991/2019 ([SCARICA](#));

7. ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI INCLUSI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ([SCARICA](#)).

Avv. Santi Delia
